



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo Novelli	Presidente - relatore
Rossella Cassaneti	Componente
Marzia de Falco	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 73940 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Campania nei confronti di: INGRAO Stefano, nato a Napoli il 21/12/1958 (c.f.: NGRSFN58T2F839H) e residente a Nola (NA), alla Via S. Antonio Abate n. 17, già 1° Lgt. della Marina Militare, attualmente in congedo dal 31/12/2017 (riserva), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario D'Urso ed Antonio D'Urso e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli presso lo Studio Legale dell'Avv. Rosa Leggio, alla Via Monteoliveto n. 86, ed ai sensi dell'art. 28, comma 2°, del d.lgs. 26/08/2016 n. 174, presso gli indirizzi di posta elettronica certificata: studioavvdurso@pec.it e avvantoniodurso@pec.it.

Visti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 30 novembre 2023, con l'assistenza del Segretario Francesco Fiordoro, il relatore Paolo Novelli, il rappresentante del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore generale Raffaele Cangiano, e l'avvocato Antonio D'Urso, anche per delega orale dell'avvocato Mario D'Urso per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 14 giugno 2023 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio INGRAO Stefano, nella sua qualità di luogotenente della Marina Militare nonché di Presidente del Circolo Sottoufficiali M.M. di Napoli, per sentirlo condannare a risarcire in favore dell'Amministrazione militare l'importo complessivo di euro 105.421,12 o la diversa somma da determinarsi dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Espone il P.M. che la Procura penale militare presso il Tribunale militare di Napoli comunicava di aver esercitato l'azione penale nei confronti di molteplici soggetti appartenenti alla Marina Militare per le ipotesi di diversi reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni; tra questi, figurava anche l'odierno convenuto, il luogotenente Stefano Ingrao, il quale dapprima veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale militare e poi condannato per vari reati di peculato militare aggravato e truffa militare aggravata, commessi tra il 2011 e il 2014. Condanna confermata poi in appello e passata in giudicato.

In estrema sintesi, in sede penale è stato accertato che l'Ingrao, tra il febbraio del 2011 e il gennaio del 2014, periodo in cui ricoprì anche la carica di Presidente del Circolo Sottufficiali M.M. di Napoli, abusando degli incarichi di comando nella gestione del prefato Circolo, talvolta rendicontava somme diverse da quelle incassate per gli eventi organizzati presso il suddetto Circolo, appropriandosi delle differenze; talaltra, si impossessava dell'intero incasso; o, ancora, disponeva arbitrariamente di beni in dotazione al Circolo; consentiva ai suoi familiari di usufruire gratuitamente dei pasti alla mensa militare e delle stanze della foresteria; infine, utilizzava i locali del circolo per festeggiarvi il proprio onomastico.

Con sentenza n. 13 del 27 marzo 2019 il Tribunale penale Militare dichiarava colpevole l'Ingrao per i reati di truffa militare (ex art. 234 c.p. militare) e peculato militare (ex art. 215 c.p. militare) per molteplici episodi tra quelli contestati nei capi di imputazione. Detta sentenza veniva appellata dall'Ingrao, ma la Corte militare di appello, con decisione 12.1.2021, n. 7, divenuta irrevocabile in data 2.4.2021, confermava la sentenza impugnata e dichiarava in parte inammissibile l'appello.

Più in dettaglio, era stata accertata la condotta infedele del luogotenente Ingrao in relazione al pranzo sociale dell'associazione "Arma Aeronautica di Collepasso", rispetto al quale si è appropriato dell'intero incasso; alla dismissione di due biliardi in dotazione al Circolo; all'indebita percezione di innumerevoli buoni pasto; alla consumazione gratuita di diversi pasti presso la mensa del Circolo da parte dei suoi familiari; all'indebita appropriazione di parte dell'incasso relativo ad alcune serate private organizzate presso i locali del circolo (tornei di burraco); alla mancata contabilizzazione di parte degli incassi relativi ad alcune di queste feste private; all'utilizzo dei locali del Circolo per esigenze private (la celebrazione dell'onomastico dello stesso Ingrao, nel 2013); all'occupazione *sine titolo* di stanze della foresteria da parte dei suoi familiari; infine, all'appropriazione indebita dell'incasso relativo al veglione del 2012.

La Procura erariale, quindi, chiedeva la trasmissione della documentazione relativa al procedimento penale e chiedeva al Comando generale della Marina di quantificare il danno complessivo all'erario scaturente dai comportamenti illeciti dell'Ingrao come accertati nella sentenza trasmessa; nonché di riferire di eventuali iniziative di recupero che fossero state adottate.

In riscontro a tale decreto, il Comando, con nota dell'8 luglio 2021, trasmetteva una prima tabella riepilogativa del danno per gli episodi accertati dalla sentenza di primo grado, poi prontamente sostituita con un errata corrige da una seconda inviata lo stesso giorno; in entrambi i casi, comunque, il danno complessivo quantificato ammontava a 39.632,00 euro.

Inoltre, avuto riguardo alla gravità degli episodi accertati, atteso l'approssimarsi del termine prescrizionale, la Procura, con decreto prot. n. 10264 del 5 luglio 2021, chiedeva al comando generale di diffidare al pagamento e costituire in mora il luogotenente Ingrao per l'importo derivante dalla sentenza di primo grado, costituzione in mora cui si provvedeva con notifica in mani proprie del 12 luglio 2021.

Il 26 luglio, con nota prot. n. 11635, a seguito della notifica dell'atto di diffida e costituzione in mora, l'avvocato D' Urso, in nome e per conto dell'Ingrao, faceva pervenire una nota con cui eccepiva la carenza di giurisdizione della Corte dei conti sui fatti accertati con sentenza penale militare di condanna.

Con nota prot. n. 2025 del 23 febbraio 2023 il Comando rappresentava che l'Ingrao non aveva provveduto alla restituzione delle somme a lui contestate in sede di diffida e che alcuna iniziativa di recupero era stata intrapresa. Inoltre, si fornivano i chiarimenti richiesti in ordine al dettaglio degli importi quantificati alle voci "pasti" e "foresteria".

Le contestazioni mosse all'Ingrao in sede di rinvio a giudizio per l'accertamento della responsabilità penale sono le seguenti:

a) peculato militare aggravato (artt. 215 e 47 n. 2 c.p.m.p.), perché, incaricato di specifiche funzioni amministrative e di comando, per la gestione del Circolo Sottufficiali MM di Napoli, come da Statuto dell'Ente Circoli MM, avendo incassato per ragioni del proprio ufficio la somma di € 880,00, relativa al pranzo di nr. 57 persone al prezzo procapite di € 15,00, organizzato in data 26 ottobre 2013 presso la sede del suddetto circolo, dall'associazione "Arma Aeronautica di Collepasso" se ne impossessava omettendo di far registrare l'evento e l'importo nella contabilità del Circolo. Si impossessava, inoltre, della cifra di € 1.000,00, riscossa dal sig. LANDOLFO Maurizio, titolare della ditta "MAX LANDY'S Italia s.r.l." di Frattamaggiore (Na), per la vendita di nr. 2 biliardi con buche, marca "ORSI", preventivamente posti fuori uso dall'A.M., dichiarando falsamente, negli atti di contabilità, di aver ricevuto in permuta un televisore LCD e materiale di svago (PSP 2 e giochi di vecchia generazione)

per la ludoteca. In Napoli in data 26 ottobre 2013 e nel mese di dicembre 2011. Con l'aggravante del grado rivestito;

b) Truffa aggravata (artt. 234 e 47 n. 2 c.p.m.p.), perché, ricoprendo contemporaneamente, oltre a quello di Presidente del Circolo suddetto (incarico secondario), anche quello di Capo Segreteria Comando (incarico primario) dell'ex-MARIDIST di Napoli (ora Quartier Generale Marina), mediante artifici e raggiri consistiti nell'attestare falsamente, sullo statino delle sue presenze, l'esecuzione di un turno unico di servizio svolto esclusivamente presso il MARIDIST di Napoli (senza invece indicare che il servizio in questione era suddiviso in un turno 08.00/12.00, svolto nell'incarico principale di cui sopra, e in un turno 12.00/16.15 circa, svolto in quello secondario, presso la sede del Circolo Sottufficiali MM), induceva in errore l'Amministrazione militare, che gli attribuiva nr. 456 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, per i quali non aveva diritto avendo consumato il pranzo (primo ordinario) presso la mensa del Circolo /Sottufficiali MM di Napoli (ove era impegnato nell'incarico secondario) sebbene negli specchi mensa risultasse "non avente diritto", procurando un danno per l'Amministrazione militare di € 3.192,00 (456 x 7,00 €) complessivi. Con l'aggravante del grado rivestito. In Napoli dal 1° febbraio 2011 al 17 gennaio 2014.

c) Peculato militare aggravato in concorso (artt. 215, 47 n. 2 c.p.m.p. e 110 c.p.), perché, in concorso tra loro, l'Ingrao in qualità di 1° Maresciallo della Marina Militare, Presidente del Circolo Sottufficiali della Marina Militare in Napoli e il 1° Mar. MM COLICCHIO Gennaro Vicepresidente/Direttore della mensa, incaricati di specifiche funzioni amministrative e di comando per la gestione della mensa, come da statuto dell'Ente Circoli Marina Militare, permettevano alla coniuge ed al figlio dell'Ingrao di usufruire gratuitamente dei pasti forniti dall'Amministrazione militare, per un danno complessivo per mancati incassi di € 8.400,00 circa (gg. 210 x € 40,00 al giorno). Con l'aggravante del grado rivestito. In Napoli dal giugno 2013 al 17 gennaio 2014.

d) Peculato militare aggravato in concorso (artt. 215, 47 n. 2 c.p.m.p. e 110 c.p.), perché, in concorso tra loro, l'Ingrao in qualità di 1° Maresciallo della Marina Militare, Presidente del Circolo Sottufficiali

della Marina Militare in Napoli, il Di Chiara ed il Di Palma, Tesorieri pro tempore del /Circolo Sottufficiali MM di Napoli, avendone la disponibilità per ragioni del proprio ufficio, si impossessava degli incassi sottoindicati:

- € 2.290,00 relativi allo svolgimento di nr. 39 serate per il gioco del "Burraco" organizzate presso la sede del Circolo dal sig. FERRANTI Francesco, omettevano di dichiarare una parte della stessa pari a € 510,00, così registrando importi inferiori rispetto a quelli introitati residuo pari a € 1.780. Con l'aggravante del grado rivestito. In Napoli dal 20 gennaio 2012 al 31 ottobre 2013.
- ...(omissis)
- € 8.280,00 circa relativi allo svolgimento di nr. 12 pranzi domenicali a cui avevano partecipato ogni volta circa 60 persone (prezzo pro-capite variabile da € 13,00 a € 15,00) organizzati dal sig. COSTANTINO Vincenzo, omettevano di dichiararli e registrarli nella contabilità. Con l'aggravante del grado rivestito. In Napoli da settembre 2012 al 20 ottobre 2013.
- € 28.256.00 incassati in occasione di nr. 20 eventi/cerimonie organizzate da privati presso i locali del Circolo suddetto, omettevano di contabilizzare una parte della stessa pari ad € 7.502,00 dichiarando poi nella contabilità solo l'importo residuo di € 20.754,00 (omettevano cioè di dichiarare alcuni importi incassati ovvero registravano importi inferiori rispetto a quelli introitati). Con l'aggravante del grado rivestito. In Napoli - dal 19 marzo 2011 al 28 settembre 2013.

e) Peculato militare aggravato in concorso (artt. 215, 47 n. 2 c.p.m.p. e 110 c.p.), perché, in concorso tra loro, l'Ingrao in qualità di 1° Maresciallo della Marina Militare, Presidente del Circolo Sottufficiali della Marina Militare in Napoli, il Colicchio Vicepresidente/Direttore di Mensa, incaricati di specifiche funzioni amministrative e di Comando, consentivano al sig. CASTALDO Marcello in data 27.05.2012 e, allo stesso Ingrao Stefano, in data 26.12.2013, di usufruire gratuitamente dei pasti forniti dall'Amministrazione militare, per festeggiare rispettivamente la 1^a Comunione della figlia, CASTALDO Alessia (nr. 40 invitati), l'onomastico dell'INGRAO Stefano, (nr. 30 invitati), omettendo di dichiarare i due eventi nella contabilità dell'Ente, avendone la disponibilità per ragioni del proprio

ufficio si impossessavano di € 800,00 circa per il primo evento ed € 300,00 circa per il secondo, con danno per l'Amministrazione militare di euro 1100,00. Con l'aggravante del grado rivestito. In Napoli in data 27 maggio 2012 e 26 dicembre 2013.

f) Truffa aggravata (artt. 234, co. I e II, e 47 n. 2 c.p.m.p.), perché, in qualità di 1° Maresciallo della Marina Militare, Presidente del Circolo Sottufficiali della Marina Militare in Napoli, induceva in errore l'Ente Circoli MM di Roma, mediante artifici e raggiri consistiti in una "dichiarata inagibilità", risultata poi infondata, che gli consentiva, unitamente ai suoi 2 familiari conviventi, di usufruire a titolo gratuito di nr. 2 stanze della foresteria del Circolo e dei relativi servizi, determinando un danno complessivo, per mancati incassi, all'Amministrazione Militare di € 19.360,00 circa (gg. 220 x € 88,00). Con l'aggravante del grado (rivestito. In Napoli dal giugno 2013 al 7 gennaio 2014.

g) *(n.d.r. per detto capo si omette per intervenuta assoluzione).*

h) Truffa aggravata in concorso (artt. 234, 47 n. 2 c.p.m.p. e 110 c.p.), perché, in concorso tra loro, l'Ingrao 1° Maresciallo della M.M., Presidente del Circolo Sottufficiali della M.M. in Napoli, il 1° Mar. Lgt. MM DI CHIARA Antonio e Capo di 1^a Classe MM DI PALMA AMITRANO Domenico, tesoriери pro tempore del citato Ente, il Capo di 1^a Classe MM BOVENZI Giuseppe, il 2° Capo MM PETRONE Ignazio, il 2^a Capo MM GRAPPA Raffaele, ed il 1° Mar. MM COLICCHIO Gennaro, con il Capo di 2^a Classe MM CAPRETTO Vincenzo e 1^a Mar. MELITO Antonio, rispettivamente primi tre componenti della Commissione nominata per liquidare i compensi occasionali anno 2011 e gli altri per quella dell'anno 2012, mediante artifici e raggiri documentavano falsamente costi maggiori per le spese sostenute: anno 2011 € 1.000,00 per prestazione musicale anziché € 300,00 effettivamente pagata; anno 2012 € 500,00 anziché € 300,00 e € 350,00 anziché € 200,00, la prima per prestazione musicale e la seconda per costi animazione. Con l'aggravante del grado rivestito. In Napoli in data 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012."

Il P.M. poi così di seguito riassume i contenuti della sentenza del Tribunale militare di Napoli, I sez., del 27 marzo 2019, n. 13:

1) l'incasso del pranzo della Sezione di Collepasso e la dismissione dei due biliardi.

La sentenza di primo grado n. 13 del 27 marzo 2019, in merito alla contestazione di cui al capo a) sopra richiamato, ha condannato l'imputato Stefano Ingrao motivando in tal senso (cfr. p. 117): «con riguardo all'accusa formulata nei confronti del solo INGRAO di essersi impossessato della cifra di € 880,00 che era stata pagata dalla Sezione di Collepasso dell'Associazione Arma Aeronautica, in effetti, non si pongono grossi problemi di prova, atteso che già dalla documentazione che è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento si può agevolmente desumere che la somma di denaro sopra meglio specificata:

- era stata consegnata nelle mani del Presidente del sodalizio per ottenere che poco più di cinquantaquattro persone potessero fruire - verso le ore 13,00 del 26 ottobre 2013 – del “...pranzo presso il Belvedere del "Circolo della Marina" a Mergellina”;
- non era stata, però, successivamente versata in cassa e/o contabilizzata, giacché sul Registro degli eventi svoltisi nel 2013 non vi era alcuna annotazione in merito e quel giorno, il 26/10/2013, a mensa risultavano essere stati confezionati - complessivamente - novantasei pasti, di cui ottanta per soci e, soprattutto, sedici soltanto per ospiti”.

Inoltre, sempre in relazione al capo a), in relazione alla dismissione dei due biliardi in dotazione al circolo, la sentenza del giudice di prime cure ha motivato in tal senso: «quanto alla vicenda legata alla dismissione di un paio di biliardi che erano in carico contabile, basandosi sulle emergenze processuali, è ben possibile affermare che:

- addirittura, nei primi mesi del 2011, su esplicito incarico dell'INGRAO che si voleva “...liberare dei biliardi che...” erano presenti in loco, il Sig. CORRERA Domenico aveva avuto i primi contatti con il Sig. LANDOLFO Maurizio, per verificare se quest'ultimo fosse interessato a prenderseli lui (vedi: la deposizione resa dal Sig. CORRERA e quella un po' più confusa e meno circostanziata resa dal Sig. LANDOLFO);

- il 21 aprile 2011, conseguentemente, il summenzionato legale rappresentante della Ditta "Max Landi's Italia s.r.l.", si era appositamente recato presso la sede del Circolo Sottufficiali ed aveva visionato i "...due biliardi da gioco ..."ORSI"..." per valutarli;
 - il 20 giugno 2011, quindi, era stata formalizzata per iscritto una proposta contrattuale che prevedeva la corresponsione al Presidente del sodalizio "...di € 500 (cinquecento)..." per "...ciascuno..." dei beni da ritirare;
 - il 18 ottobre 2011, poi, si era avviato il procedimento amministrativo necessario per poter concretizzare l'operazione che era stata precedentemente concordata, provvedendo a redigere un apposito Verbale contenente una proposta di dismissione e di scarico dei materiali in questione;
 - già a "...Novembre..." del 2011, però, "...Maurizio..." era "...arrivato .. con il camion a smontare questi biliardi..." e a portarli via con sé (ancora: la deposizione resa dal Sig. CORRERA e quella un po' più confusa e meno circostanziata resa dal Sig. LANDOLFO);
 - in quello stesso contesto, peraltro, era stata persino consegnata la cifra di denaro che era stata pattuita (sempre: la deposizione resa dal Sig. CORRERA e quella un po' più confusa e meno circostanziata resa dal Sig. LANDOLFO);
 - solamente il 18 gennaio 2012, infine, l'Ente Circoli della Marina Militare aveva approvato il Verbale di scarico dei due biliardi e dei relativi accessori, che era stato redatto solo il precedente 12 dicembre 2011. Se così è, a parere di questo Collegio giudicante, in un'epoca molto antecedente al 18 gennaio 2012 il Primo Maresciallo Luogotenente tratto a giudizio aveva tenuto un comportamento che era chiaramente espressione di quell'*interversio possessionis* che costituisce il presupposto essenziale perché si possa considerare integrata una qualsiasi fattispecie peculativa, disponendo *uti dominus* di beni che erano ancora di proprietà pubblica» (cfr. pagg. 117 e 188 della sentenza di primo grado)».
- 2). l'indebita percezione dei buoni pasto.

Per gli addebiti mossi sotto il capo b), concernente l'indebita percezione di buoni pasto, in sede dibattimentale sono state vagliate le innumerevoli attestazioni esibite dal luogotenente Ingrao, tutte

elencate in sentenza, in cui egli dichiarava genericamente di aver prestato servizio per l'intera giornata, senza specificare se presso il MARIDIST o il Circolo, quando poi è stato accertato che, tendenzialmente dalle ore 12, egli era presso il Circolo dove avrebbe potuto e/o dovuto mangiare a mensa; da qui è conseguita l'illegittima corresponsione del buono pasto per tutti i giorni di cui agli attestati acquisiti.

In particolare, sul punto specifico si legge che «...il militare sottoposto a processo, sottoscrivendo decine/centinaia di attestazioni come quelle a cui si è appena finito di far riferimento che non chiarivano adeguatamente che all'ora di pranzo (ed, in un caso, pure all'ora di cena) egli non si trovava presso il Distaccamento della Marina Militare di Napoli (ma - piuttosto - in un Ente che era dotato del servizio di confezionamento dei pasti, al quale il 1° M.lo Lgt. in questione era stato oggetto di formale ...aggregazione...»), avesse dolosamente posto in essere degli artifici e/o dei raggiri, che avevano tratto in inganno personale del MARIDIST che si occupava della materia dei buoni-pasto, ed avesse così tenuto una condotta tale da fargli conseguire un ingiusto profitto e cagionare un pari danno all'Amministrazione militare, la quale gli aveva riconosciuto un qualcosa che altrimenti non sarebbe spettato. Infatti, a conferma delle conclusioni di cui si è appena dato conto, va rilevato che non pare essere per nulla casuale che contestualmente il medesimo sottufficiale tratto a giudizio - nell'ambito degli Statini giornalieri della Mensa del Circolo Sottufficiali di tutte le date di cui sopra (con tre uniche e sole eccezioni, probabilmente frutto di distrazione, quelle relative al 4/7/2011, al 6/9/2013 ed al 27/9/2013) - avesse avuto cura di dichiarare in modo, non conforme al vero che egli nei duecentosessantacinque giorni presi in considerazione - non si era mai trovato "...nelle condizioni previste dall'art. 2 della Legge del 22.12.89 n 419..." (ed - in sostanza - era sempre rimasto un soggetto "...non avente diritto..." a pranzare a spese dell'Erario).

Alla luce delle argomentazioni fin qui espresse, nella specie, si può reputare del tutto fondata la tesi che ha portato all'esercizio dell'azione...» (cfr. pag. 194 della sentenza di primo grado).

3). l'indebita appropriazione di parte dell'incasso delle serate di burraco.

In merito all'imputazione di cui al capo d), il giudice di primo grado è pervenuto all'affermazione di responsabilità in capo all'Ingrao sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dal referente dell'attività ludica che ha riferito di un "prezzario" per tali serate diverso dalle cifre effettivamente contabilizzate dall'Ingrao. Si legge infatti che:

- il referente di tale attività ludica, il Sig. FERRANTI Francesco, ha ribadito in dibattimento di aver sempre avuto rapporti diretti ed indiretti con il Presidente del sodalizio, di aver corrisposto " ..ogni volta cinquanta, sessanta euro..." o poco più per l'occupazione dei tavoli da gioco e, soprattutto, di non esser mai sceso sotto la cifra di "...quaranta, cinquanta euro.." perché comunque si riuscivano sempre a reclutare giocatori sufficienti per formare "...quattro o cinque tavoli minimo.." a sera.

Invece, dalla disamina degli statini degli incassi (e degli scontrini riepilogativi ad essi allegati) risultava che erano stati introitati nelle varie giornate, per il "...gioco carte..." soltanto € 30,00 a sera.

Conclude, pertanto, il tribunale militare che: "l'unica spiegazione possibile connotata da un certo grado di verosimiglianza alle molteplici distonie che sono state più sopra evidenziate tra il contenuto delle dichiarazioni rese dal FERRANTI ed i dati riportati in contabilità non può che essere quella che era stata prospettata dagli investigatori ed avallata dal Pubblico Ministero ovverosia che l'odierno imputato si fosse indebitamente appropriato della differenza tra le somme di denaro che gli erano state realmente corrisposte in nome e per conto dei giocatori di "Burraco" e quelle che erano state oggetto di effettiva contabilizzazione" (p. 199 della sentenza di primo grado).

Quanto agli ipotizzati impossessamenti da parte dell'INGRAO di talune somme di danaro provenienti dagli incassi legati ai corsi di ballo, alla partecipazione alle serate danzanti accompagnate da cena e alla consumazione dei pranzi che precedevano i salotti letterari domenicali, di cui alla restante parte del capo d), al contrario, il giudice di prime cure non ha ritenuto condivisibile le conclusioni rassegnate dal P.M.; per cui è stata disposta l'assoluzione.

4). l'appropriazione indebita di parte dell'incasso relativo ad alcuni eventi privati.

Diverso, invece, è stato l'apprezzamento del giudice di prime cure in relazione ad alcuni degli eventi privati svoltisi presso i locali del Circolo Sottufficiali (matrimoni, battesimi, compleanni, etc.), tutti elencati alle pagine 199-204, rispetto ai quali è stata accertata la responsabilità penale dell'Ingrao. Decisive anche in questo caso sono state le dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento: a tale specifico riguardo, il tribunale scrive che «è rinvenibile una distonia palese ed uno scollamento certo tra il racconto dei testi ed il dato ricavabile dai Registri degli eventi e delle manifestazioni private» (segnatamente, le feste organizzate su richiesta della Sig.ra PINTO, del 1° Maresciallo BASCO, del Capo MAZIO, del Capo MELLUSO, del Lgt. BOSONE, del Sig. RAPELLI, del Serg. BELLELLA, del Capo RONGHI, del 1° Maresciallo LANZA e del Lgt. DANIELE).

Per le altre feste contestate dal PM penale, invece, l'Ingrao è stato assolto.

5). l'occupazione abusiva di due stanze della Foresteria del Circolo (la n. 12 "Espero" e la n. 13 "Bora")

In merito a quanto contestato al capo f), nella sentenza viene affermato che «...è assolutamente pacifico che un'occupazione abusiva vi fosse stata. Era stato riscontrato in sede di verifica tecnico-amministrativa il 25 novembre 2013 e lo aveva ammesso lo stesso Presidente INGRAO già nella Nota a sua firma del 24 gennaio 2014. Svariati testimoni (il Sig. RUSSO Luigi, il Sig. ESPOSITO Pietro, la Sig.ra GUARINO Gilda, il Sig. CASTALDI Roberto, il Sig. PAPA Rosario, la Sig.ra TRAVINO Anna ed il Sig. ROMEO Enrico) hanno attestato che la situazione di cui sopra non era durata certamente i dieci giorni che il militare sottoposto a processo aveva riconosciuto e sanato dopo esser stato scoperto (pagando ottocentoventi euro), ma - piuttosto - per parecchi mesi. La dichiarazione di "inagibilità" che era stata emessa "dalla Presidenza del Circolo..." era di sicuro mendace, giacché le "predette camere.." erano "...in discrete condizioni..." (così: la Relazione del 25/11/2013) ed erano state tranquillamente rimesse a disposizione della clientela - senza che venisse effettuato alcun intervento di manutenzione (neanche nel ballatoio che era antistante i locali) - a decorrere dall'1 gennaio del 2014. Mediante comportamenti come quelli appena descritti il sottufficiale tratto a giudizio aveva ottenuto un ingiusto vantaggio per sé e per i suoi familiari conviventi ed aveva

provocato un danno patrimoniale diretto all'Amministrazione d'appartenenza, la quale non aveva avuto la possibilità di concedere in uso due stanze quaduple e di incassare così le relative tariffe».

6). la sovra-contabilizzazione di tre compensi per prestazioni occasionali

Con riguardo alle contestazioni di cui al capo h), il giudice di prime cure, analizzando gli elementi di prova forniti dal PM, ha dedotto che: «risulta provato che dalle Casse del Circolo nel 2012 mancano più o meno duecento euro; - la possibilità di impossessarsi della somma di cui al punto precedente sia stata ottenuta attraverso l'artificiosa rappresentazione del compenso che era spettato ad un soggetto che aveva reso una prestazione occasionale; - si era così procurato un ingiusto profitto a qualcuno ed un danno patrimoniale all'Amministrazione; - vi sono, in definitiva, i presupposti per reputare che si sia concretizzata una fattispecie che è immediatamente riconducibile al reato di Truffa militare aggravata e che è di certo stata realizzata con il contributo determinante di colui che aveva ed esercitava in concreto la diretta sorveglianza sulla gestione amministrativa, firmava/vistava i documenti contabili, dava le direttive per lo svolgimento di ogni attività ed aveva la legale rappresentanza dell'Ente».

7). La consumazione gratuita di pasti in mensa da parte di familiari

Dagli altri elementi istruttori acquisiti in dibattimento è emerso che l'Ingrao consentiva alla moglie e al figlio di mangiare frequentemente a mensa, senza che nessuno si facesse carico di pagarne il prezzo. Sul punto specifico, si legge in sentenza che: «- i Signori ESPOSITO Pietro (uno dei baristi), GUARINO Gilda (una delle cuoche), CASTALDI Roberto (il secondo barista) e TRAVINO Anna (la seconda cuoca) - durante le loro deposizioni testimoniali rese in corso di dibattimento - hanno attestato di aver notato che - nel secondo semestre del 2013 - la moglie ed uno dei figli del Presidente erano andati mangiare a mensa "...sia a pranzo che a cena...", con una certa costanza o comunque "...spesso..." e che, soprattutto, lo avevano sempre fatto senza che fossero richiesti ed acquistati al Bar i relativi "...bollini..."»

- una situazione esattamente analoga (pasti consumati senza averne preventivamente corrisposto il prezzo) si era verificata pure il 26 dicembre 2013, allorché a pranzare si erano presentati esclusivamente "...Presidente INGRAO Stefano con familiari e amici e parenti.." tra cui "...il fratello...", per un totale di "...circa 20 o 30 persone..." (sul punto: le dichiarazioni rese dalla Sig.ra GUARINO); la circostanza di cui al punto che precede trova conferma nello Statuto degli introiti n. 360 del 2013, dal quale risultava che effettivamente il 26 dicembre 2013 nessuno aveva consumato pasti a pagamento al Circolo.

Al riguardo, si osserva che sarebbe ben difficile trovare argomenti seri per escludere la penale responsabilità di chi era il Presidente del Circolo contemporaneamente aveva conseguito un evidente vantaggio dagli accadimenti così come ricostruiti. Di qui l'affermata responsabilità penale dell'Ingrao anche per il capo h), limitatamente a quanto dedotto in sentenza.

La sentenza della Corte d'appello militare ha rigettato l'appello per alcuni capi, e dichiarato l'inammissibilità per altri, confermando in toto la decisione di primo grado, divenuta poi irrevocabile in data 2.4.2021. Il Giudice di seconde cure ha ritenuto tutti provati gli episodi contestati, ritenendo, per contro, "apodittiche" e "non provate" molte delle considerazioni difensive offerte dall'Ingrao.

Per l'ulteriore dettaglio delle argomentazioni utilizzate per la conferma della decisione di primo grado, la Procura in atto di citazione rinvia al testo della sentenza penale.

Evidenzia in proposito il requirente contabile che la Corte d'appello militare, avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati e alla consistenza delle evidenze probatorie raccolte, tanto in sede d'indagini, quanto in dibattimento, abbia rilevato «come la sentenza impugnata sia stata particolarmente benevola nella valutazione della pena, atteso che ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, le ha riconosciute prevalenti sulle diverse aggravanti contestate, ha applicato la pena base per l'ipotesi più grave», concludendo per l'impossibilità di «una modificazione in melius dell'apparato sanzionatorio applicato nel caso di specie».

Riferisce il P.M. che gli altri coimputati al termine delle vicende penali sono stati definitivamente assolti.

All'esito degli accertamenti la Procura destinava all'odierno convenuto l'invito ex art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. In data 19 maggio 2023, il luogotenente Ingrao faceva pervenire, per il tramite dei suoi difensori, gli avv.ti Mario e Antonio D'Urso, deduzioni difensive, chiedendo l'archiviazione del procedimento e, in subordine, una rivisitazione del quantum risarcitorio richiesto.

In tali deduzioni eccepiva innanzi tutto il difetto di giurisdizione di questa Corte, a favore del giudice ordinario, attesa la natura giuridica di "associazione tra privati" del circolo ufficiali, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione SS.UU., 10 maggio 1993 n. 5335.

Quanto al danno all'immagine, ne contestava la sussistenza atteso che «il clamor fori nella vicenda in oggetto è stato nullo». Inoltre, eccepiva che la Procura non avesse fornito alcuna prova del danno all'immagine, peraltro erroneamente quantificato.

La difesa si doleva, infine, dell'inserimento, nella quantificazione nel danno patrimoniale diretto, anche della dismissione dei due biliardi, il cui ricavato sarebbe stato utilizzato per acquistare "altri beni idonei allo svago degli associati, quali un televisore LCD e giochi di precedente generazione". E del mancato incasso relativo all'indebito utilizzo delle stanze della foresteria, attesa l'asserita inagibilità delle stesse.

Tali obiezioni non sono state ritenute convincenti dal requirente che ha emesso quindi atto di citazione per il danno patrimoniale e per il danno all'immagine, ritenendo evidente la responsabilità dell'incolpato per danno patrimoniale diretto determinato dalle molteplici condotte illecite a lui ascrivibili: dall'appropriazione indebita di somme che avrebbero dovuto essere riversate al Circolo per lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse collettivo; ma anche dall'illegittima percezione di innumerevoli buoni pasto relativamente a giorni per i quali non ne aveva diritto; dalla dismissione arbitraria dei due biliardi in dotazione al Circolo; dall'utilizzo

improprio dei locali della struttura, della mensa e delle stanze della foresteria a vantaggio suo e dei suoi familiari, senza che questi ultimi versassero la dovuta quota.

Secondo il requirente al danno patrimoniale andrebbe sommato il danno arrecato all'immagine dell'Ente di appartenenza, per il disdoro conseguente alle molteplici condotte deprecabili tenute dal luogotenente che, all'epoca dei fatti, ricopriva ruoli di primo piano, quali quello di capo segreteria del Distaccamento della Marina Militare di Napoli e di presidente del locale Circolo Sottufficiali.

Evidenzia il P.M. che gli accertamenti eseguiti avrebbero messo in luce la piana censurabilità della condotta posta in essere dall'odierno incolpato il quale, negli anni in cui ha ricoperto il prestigioso ruolo di presidente del Circolo sottoufficiali, anziché impegnarsi nella valorizzazione del Circolo stesso in conformità a quanto previsto dallo Statuto e ora dal codice dell'ordinamento militare, si sarebbe distinto per l'utilizzo personalistico del danaro, dei locali, dei beni e dei servizi del medesimo Circolo alla stregua di una proprietà privata.

Richiama quanto evidenziato anche dalla Corte dei conti, in sede di controllo del rendiconto consuntivo dell'Ente circoli della marina militare (cui fanno capo i vari Circoli dislocati sul territorio), laddove si legge che a questi ultimi "competete di assicurare agli iscritti, attraverso i servizi di biblioteca, mensa, bar, dei giochi e dello sport, un ambiente di ritrovo e di svago nelle ore non destinate al servizio, di offrire loro i vantaggi di un'organizzazione sportiva e ricreativa e di rafforzare i vincoli di solidarietà marinara, anche attraverso la "rappresentanza", e, cioè, l'attività di promozione d'immagine svolta dalla marina militare attraverso i circoli" (cfr. Corte dei conti, Sez. contr., 08/04/1999, n. 16).

Evidenzia che nemmeno in seguito alla responsabilità penale conclamata e a fronte della diffida dell'Amministrazione il luogotenente ha manifestato l'intenzione di procedere alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, né di quant'altro a lui contestato.

Quanto all'elemento soggettivo il P.M ritiene pacificamente ricorrente la connotazione dolosa della condotta posta in essere dal luogotenente Ingrao, altresì marcatamente fraudolenta, come evidenziato nelle sentenze penali.

A titolo esemplificativo, riporta il passaggio della sentenza di primo grado relativo all'indebita percezione dei buoni pasto, ove il tribunale militare ha accertato che l'Ingrao, "sottoscrivendo decine/centinaia di attestazioni come quelle a cui si è appena finito di far riferimento che non chiarivano adeguatamente che all'ora di pranzo (ed, in un caso, pure all'ora di cena) egli non si trovava presso il Distaccamento della Marina Militare di Napoli (ma - piuttosto - in un Ente che era dotato del servizio di confezionamento dei pasti, al quale il 1° M.11o Lgt. in questione era stato oggetto di formale "...aggregazione..."), avesse dolosamente posto in essere degli artifici e/o dei raggiri, che avevano tratto in inganno il personale del MARIDIST che si occupava della materia dei buoni-pasto, ed avesse così tenuto una condotta tale da fargli conseguire un ingiusto profitto e cagionare un pari danno all'Amministrazione militare, la quale gli aveva riconosciuto un qualcosa che altrimenti non sarebbe spettato".

La connotazione dolosa della condotta emergerebbe in tutta la sua evidenza anche con riguardo alla messa a disposizione gratuita dei suoi familiari di due stanze della foresteria, atteso che è stato accertato che dette stanze erano state sottratte alle ordinarie modalità di fruizione da parte della clientela in virtù di una "dichiarazione inagibilità" della Presidenza del circolo, risultata poi assolutamente pretestuosa.

Quanto al danno patrimoniale diretto tale posta di danno è determinata dal requirente in euro 39.632,00 in virtù della puntuale quantificazione operata dal Comando sulla base dei singoli episodi, di cui alla sentenza n.13/2019, per i quali è stata accertata la responsabilità penale dell'Ingrao (consistenti nella sottrazione di parte degli incassi degli eventi alla disponibilità del circolo e quindi alle finalità sociali cui tali incassi sono destinati, andando così ad incidere anche sul fabbisogno del circolo rispetto alle devoluzioni provenienti dall'Ente circoli - che saranno tanto maggiori quanto

minori sono le disponibilità del singolo circolo - oppure percependo i buoni pasto senza averne maturato il diritto. nonchè nel mancato incasso delle quote dovute per l'utilizzo gratuito della foresteria e della mensa da parte dei suoi familiari).

Il dettaglio delle singole componenti della voce di danno patrimoniale è sintetizzato nella tabella qui di seguito riportata (elaborata dal Comando):

CAPO	EVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO INDEBITAMENTE PERCEPITO
a	Pranzo per 57 persone	A fronte di un incasso di € 880,00 non è stato registrato alcun introito.	€ 880,00
a		Vendita di n. 2 biliardi	€ 1.000,00
b		N. 456 buoni pasto dal valore di € 7,00 cadauno indebitamente percepiti	€ 3.192,00
c		Pasti gratuiti per coniuge e figlio	€ 8.400,00
d	Serata "Burraco"	Per lo svolgimento di n°39 serate di BURRACO sono stati registrati € 1.780,00 a fronte di introiti per € 2.290,00	€ 510,00
d	Evento "BELELLA"	A fronte di un incasso di € 1.200,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di € 1.050,00	€ 150,00
d	Evento "RONGHI"	A fronte di un incasso di € 1.348,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di € 780,00	€ 568,00
d	Evento "LANZA"	A fronte di un incasso di € 1.600,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di €1.200,00	€ 400,00
d	Evento "BASCO"	A fronte di un incasso di €1.500,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di € 990,00	€ 510,00
d	Evento "BOSONE"	A fronte di un incasso di € 3.000,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di € 1.830,00	€ 1.170,00

d	Evento "MELLUSO"	A fronte di un incasso di C 648,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di C 420,00	€ 228,00
d	Evento "MAZIO" del 28.07.2012	A fronte di un incasso di € 1.900,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di € 1.400,00	€ 500,00
d	Evento "MAZIO" del 06.05.2012	A fronte di un incasso di € 2.350,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di € 1.585,00	€ 765,00
d	Evento "MAZIO" del 26.05.2013	A fronte di un incasso di € 1.920,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di € 1.266,00	€ 654,00
d	Evento "RAPELLI"	A fronte di un incasso di € 2.430,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di € 2.000,00	C 430,00
d	Evento "PINTO"	A fronte di un incasso di C 450,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di C 360,00	€ 90,00
d	Evento "DANIELE"	A fronte di un incasso di € 1.245,00 è stato registrato per l'evento in questione un introito di € 920,00	€ 325,00
e	Onomastico "INGRAO"	Omessa dichiarazione dell'evento	€ 300,00
f		Uso foresteria	€ 19.360,00
h	Veglione "LISTA" del 31.12.2012	Compenso corrisposto al LISTA per prestazione musicale di € 300,00 anziché 500,00	€ 200,00
TOTALE			€ 39.632,00

La quantificazione delle voci di danno relative all'uso improprio di mensa e foresteria è stata effettuata dall'amministrazione militare in base alle tariffe di cui alla circolare dell'Ente circoli della Marina n. 2/2012.

Quanto al danno all'immagine la Procura erariale lo individua nel gravissimo nocumento arrecato al prestigio e all'onore della Marina militare dalle plurime condotte illecite realizzate

dall'Ingrao nella gestione del Circolo e nell'utilizzo della foresteria. Sarebbe di tutta evidenza, si prosegue, che il coinvolgimento, tanto nelle indagini della procura militare, quanto in sede di dibattimento, di diversi soggetti, molti dei quali appartenenti alla marina militare, ma anche alla gente comune, che, essendo a conoscenza del *modus agendi* dell'Ingrao, hanno fornito le dichiarazioni testimoniali decisive ai fini dell'accertamento della responsabilità del luogotenente, ha finito per incidere negativamente sulla percezione della Marina come di un Corpo improntato ai principi dell'integrità morale e della correttezza dell'operato.

Richiama quanto statuito dalla già citata delibera della Sezione controllo della Corte e cioè che dette attività sono intese a "rafforzare i vincoli di solidarietà marinara, anche attraverso la "rappresentanza", e, quindi, l'attività di promozione d'immagine svolta dalla marina militare attraverso i circoli".

In relazione all'eccezione difensiva che lo ritiene insussistente per difetto del clamore mediatico, richiama il consolidato orientamento del giudice contabile in ragione del quale la risonanza mediatica, ove presente, può determinare solo un effetto amplificatore della vicenda e non può assurgere ad elemento strutturale della fattispecie di responsabilità.

Quanto, poi, alla quantificazione del danno all'immagine, il P.M. richiama il criterio della duplicazione dell'importo illecitamente percepito recato all'art. 1, co. 1-sexies della legge 20/1994 che, per i casi di reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza irrevocabile, espressamente stabilisce che «l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente».

Tuttavia, si prosegue, avuto riguardo alla circostanza che alcuni degli episodi contestati (invero, la minoranza) hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore, nel novembre 2012, del menzionato comma 1-sexies, la Procura ritiene più equo quantificare il danno all'immagine nella misura dei due/terzi dell'utilità percepita, in luogo del doppio.

Quindi, applicando tale criterio, poiché il 66 per cento di € 39.632,00 è pari a € 26.157,12, aggiungendo questo importo all'utilità complessivamente percepita, ne deriva che il danno all'immagine ammonta a € 65.789,12 (che è dato appunto dalla somma di 39.632,00 e 26.157,12 e quindi corrispondente al 166 per cento in luogo del 200 per cento); importo che, si ritiene, peraltro, ampiamente giustificato in ragione del ruolo e delle funzioni rivestite dal soggetto incolpato, dall'oggettiva e intrinseca gravità dei fatti contestati in sede penale, dalla loro sistematicità, uniti alla pubblicità negativa legata alla instaurazione, celebrazione e conclusione del relativo processo penale.

In conclusione, il danno complessivamente contestato in questa sede è pari a € 105.421,12, come di seguito dettagliato:

Tipologia di danno	Importo (€)
Danno patrimoniale	39.632,00
Danno all'immagine	65.789,12
Totale	105.421,12

Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, obietta la Procura che l'ordinanza delle SS.UU. della Cassazione, del 1993 era diretta a comporre unicamente il conflitto di giurisdizione tra il GA e il GO sulla legittimità di un provvedimento di radiazione di un socio.

Ai fini di affermare la giurisdizione del giudice contabile richiama invece la natura dell'Ente Circoli della Marina militare e la stretta connessione di detto Ente con i circoli territoriali, da un lato, e, con l'Amministrazione militare, dall'altro, nonché la specifica disciplina che ne regola l'attività, contenuta nello statuto dell'Ente e nel Codice militare. Sarebbe quindi evidente, si prosegue, che il danno patrimoniale (tanto nella sua dimensione materiale che immateriale) determinato dalla condotta di un militare al circolo di appartenenza finisca ineluttabilmente per ripercuotersi, a livello intermedio, sull'Ente circoli, e, a livello superiore, sul Ministero della difesa, con ciò integrandosi

un'ipotesi di responsabilità amministrativa in capo al militare con la conseguente, naturale, cognizione della Corte dei conti.

Conclude quindi il P.M. chiedendo la condanna del convenuto Stefano Ingrao al pagamento in favore dell'Amministrazione militare dell'importo complessivo di euro 105.421,12 o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Si è costituito in giudizio Stefano INGRAO, con il patrocinio degli avv.ti Mario D'Urso ed Antonio D'Urso del foro di Napoli.

Il convenuto eccepisce, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del giudice contabile ritenendo che il Circolo Sottoufficiali della Marina Militare di Napoli debba ritenersi avere natura giuridica di associazione tra privati, come statuito dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. sent. Cass. SS.UU., n. 5335 del 10/05/1993).

Deduce altresì la errata quantificazione del "danno patrimoniale".

Eccepisce l'insussistenza del danno all'immagine per carenza del c.d. *clamor fori*, da ritenersi elemento strutturale della fattispecie. In senso analogo richiama precedenti di dottrina e di giurisprudenza (Corte Conti, Sez. III^a Centr. app., 4/12/2019, n. 241, Corte Conti, Sez. giur. reg. Campania, 12/01/2023, n. 6; Corte Conti, Sez. III centr. app, 6/11/2020, n. 189; Sez. giur. reg. Veneto, 12/09/2017, n. 101; Sez. giur. reg. Lombardia n. 47/2014; Sez. giur. reg. Liguria, 12/07/2022, n. 6). Evidenzia che il P.M. contabile non avrebbe fornito alcuna prova né della presenza del requisito essenziale del *clamor fori*, e neppure che la Marina Militare abbia sofferto qualche discredito a seguito della presente vicenda, passata del tutto sotto silenzio, non esistendo alcun articolo di stampa locale o nazionale, o commento del web, o mass media. Anche le due sentenze penali, relative alla vicenda, sarebbero state pubblicate nella più assoluta indifferenza dei media, locali e nazionali, tenuto conto della tenuità del danno accertato e della irrilevanza sociale dei soggetti.

Eccepisce comunque la errata quantificazione del “danno all’immagine”, dovendo da esso escludersi i reati di truffa aggravata (“reati comuni”) in ragione della c.d. “pregiudiziale penale” fissata nel 2009 con il c.d. “Lodo Bernardo” (che ha innovato l’art. 17, co. 30-ter del D.L. n. 78/2009, letto in combinato disposto con l’art. 7 della L. n. 97/2001), che limita l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo ai “reati propri” (ossia solo ai delitti rubricati al capo I, del titolo II, del libro II del codice penale, con tassativa esclusione dei c.d. “reati comuni”).

Obietta che in citazione sarebbero state erroneamente inserite nel calcolo del danno all’immagine varie fattispecie di “truffa aggravata”, che invece, come “reato comune”, dovrebbe ritenersi escluso de iure dal calcolo del danno all’immagine.

In particolare, le ipotesi di truffa, qualificate tali dalla sentenza penale n. 13/2019, sono le seguenti: 1) truffa aggravata, per aver fruito, dal giugno 2013 al 07/01/2014, di n. 456 pasti del valore di € 7,00 cadauno, per un importo di € 3.192,00 (cit., pagg. 5 e 9); 2) truffa aggravata, per aver occupato a titolo gratuito n. 2 stanze della foresteria del Circolo, dal giugno 2013 all’1/01/2014, con un asserito mancato incasso di € 19.360,00 (cit., pagg. 6 e 7); 3) truffa aggravata per aver dichiarato maggiori costi per prestazioni musicali al Veglione del Sig. Lista il 31/12/2012 (€ 500,00 e non € 300,00) per un importo di € 200,00 (cit., pagg. 7, 12); 4) truffa aggravata per pasti di cui avrebbe fruito la moglie e il figlio a pranzo o cena, dal giugno 2013 al 17/01/2014, per un importo di € 8.400,00 (cit., pagg. 12, 13), per un importo totale di € 31.152,00. Quindi, esclusi € 31.152,00 (somme per truffa, che è “reato comune”), l’importo cui rapportare il calcolo del danno non patrimoniale, si ridurrebbe ad € 8.480,00 (€ 39.632,00 – 31.152,00).

Eccepisce poi la violazione dell’art. 17, co. 30-ter, del D.L. n. 78/2009; dell’art. 7 L. n. 97/2001; dell’art. 51, co. 7, c.g.c. e quindi la carenza di “danno non patrimoniale” per i reati di peculato commessi vigente la legge 6/11/2012, n. 190.

Sostiene che il convenuto, sulla base delle regole generali (art. 2967 c.c.; art. 115 c.p.c.; art. 94, co. 1, c.g.c.), avrebbe fornito la “prova contraria” e cioè che, nella fattispecie, non si sarebbe verificato

nessun danno all'immagine dell'amministrazione della M.M. Nessuna prova o elemento istruttorio, per converso, sarebbe stata fornita dal P.M. contabile in merito ad una "presunzione" di danno asseritamente superiore ad € 8.480,00, ossia pari ai due terzi. Tanto renderebbe illegittima la richiesta di parte pubblica che ha quantificato il danno non patrimoniale pari ad € € 65.789,12, domanda che andrebbe invece ridotta solo ad € 8.480,00.

La difesa eccepisce poi la violazione della legge 6/11/2012, n. 190. Sostiene che, in riferimento al "danno non patrimoniale" per i reati di peculato commessi "prima" di tale legge, il danno all'immagine non sarebbe configurabile, in quanto il P.M. contabile non avrebbe mai specificato per i fatti avvenuti prima della legge n. 190/2012 (singolarmente o anche cumulativamente) il "maggior danno" che avrebbe patito la P.A. militare e neppure indicato i criteri ai quali si dovrebbe attenere il giudice per la valutazione in via equitativa.

Tale omissione integrerebbe anche la violazione degli artt. 86, co. 2, lett. c) e 94 c.g.c., trattandosi di carenze che avrebbero pregiudicato al diritto di difesa del convenuto.

Quindi, ferme restando le precedenti contestazioni, per le ipotesi di peculato (unico reato contestabile) realizzate prima del 28/11/2021 (data di entrata in vigore della legge n. 190/2012) la difesa chiede che sia comunque respinta la maggiorazione dei "due/terzi dell'utilità percepita", in quanto incongrua, immotivata e priva di qualsiasi elemento probatorio mai fornito dal P.M. contabile.

Quanto alla personalità del convenuto evidenzia che il medesimo era persona incensurata, che è stato assolto con formula piena da altre ipotesi di reato con la stessa sentenza n. 13/2019, che ha sempre tenuto con un tenore di vita molto modesto, e che si trova coinvolto nel presente giudizio per mera negligenza per un danno contestato modesto. Il danno quindi si dovrebbe ridurre solamente a patrimoniale, pari ad € 39.632,00.

Conclude chiedendo in via pregiudiziale, di dichiarare la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in favore dell'A.G.O; di rigettare, nel merito, la domanda di parte pubblica per l'intero

“danno non patrimoniale”, per carenza del clamor fori, elemento essenziale della fattispecie; di rideterminare, in subordine, in € 8.480,00 o in un importo inferiore, il “danno non patrimoniale”, con esclusione dei reati comuni di truffa aggravata, pari ad € 31.152,00; di rigettare la richiesta di “maggior danno” (2/3) per il “danno non patrimoniale” per le poste di danno realizzate prima del 28/11/2012, data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, in virtù delle plurime prove contrarie fornite dal convenuto; di quantificare, in via gradata, l’importo del danno non patrimoniale; di applicare, in via ulteriormente gradata, il potere riduttivo nella misura massima consentita.

All’udienza odierna sono comparsi il sostituto procuratore generale dott. Raffaele Cangiano e l’avv. Antonio D’Urso per il convenuto Ingrao, i quali, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le rispettive conclusioni.

All’esito il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Deve essere innanzi tutto affrontata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.

Essa è fondata su quanto pronunciato dalla Corte di cassazione a SS.UU. (sentenza 10 maggio 1993, n. 5335) in una controversia proposta da un socio «aggregato» per l’impugnazione della delibera di radiazione adottata nei suoi confronti: in tale decisione la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, sulla base della ritenuta natura dei Circoli «di associazione fra privati cittadini, pur se caratterizzati dalla qualifica di Ufficiali (e Sottufficiali) della Marina Militare, fra i soci ordinari», con conseguente assoggettamento della delibera «alla disciplina prevista dal codice civile». (si veda in proposito, di recente, in materia, anche Consiglio di Stato, sez. I - parere 19 luglio 2023 n. 1047 – ad. 22 giugno 2023).

Ritiene invece il Collegio che la giurisdizione di questo giudice contabile debba essere affermata in ragione della stretta dipendenza (e della derivazione dei mezzi finanziari) dei Circoli

ufficiali e sottufficiali della Marina militare dall'Ente Circoli, ente pubblico dotato di autonoma personalità giuridica, istituito a suo tempo con il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, nonché del perseguimento di finalità di pubblico interesse con lo svolgimento dell'attività dei Circoli da ricomprendersi tra gli interventi di "protezione sociale" (vedi *infra*), e quindi ricorrendo un rapporto organico tra l'Amministrazione militare e l'Ente Circoli ed un rapporto funzionale tra tali Circoli Ufficiali e Sottufficiali e l'Ente Circoli, con riverbero degli effetti della gestione degli stessi sulla Amministrazione della Marina militare.

Il contesto normativo attuale è poi perimetrato dalle previsioni del codice dell'ordinamento militare (ed in particolare dagli articoli 1829 e 1830) con il quale sono state assorbite e nuovamente regolati gli organismi di promozione del benessere del personale (anche di tali aspetti si dirà appresso).

Anticipando sul punto le conclusioni dell'esame del quadro normativo, deve ritenersi che tra le attività di promozione del benessere del personale sia da collocarsi, come organismo di protezione sociale, l'Ente Circoli destinato alla promozione delle attività culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza e questi persegua le sue finalità mediante i Circoli Ufficiali e Sottufficiali.

Quanto alla disciplina vigente di tale ente, il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, abrogando il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, ha annullato l'originario atto costitutivo e lo statuto dell'ente «Circoli della regia marina».

Tale d.P.R. non ha invece abrogato il successivo Statuto dell'Ente Circoli, adottato con d.P.R. 1° gennaio 1949 n. 83 e successivamente integrato e modificato (d.P.R. 6 giugno 1955, n. 986; d.P.R. 21 marzo 1957 n. 299; d.P.R. 29 novembre 1962, n. 1856) e che deve essere ritenuto quindi quello attualmente vigente.

L'art. 1 del d.P.R. n. 83 del 1949 istituisce infatti l'Ente circoli della Marina militare, in luogo del precedente Ente Circoli della regia marina, «con lo scopo di dirigere ed amministrare» i Circoli

ufficiali e sottoufficiali della Marina militare; il cpv di tale articolo statuisce che «Per il funzionamento dell' Ente e dei circoli da esso dipendenti, sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote versate dai soci, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, incluse le assegnazioni di fondi del Ministero della difesa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio».

A mente del successivo art. 3 la Presidenza dell'Ente «[...] vigila sull'amministrazione di essi ed in particolare:

- 1) approva i regolamenti interni dei Circoli degli Ufficiali e dei Circoli dei Sottufficiali e le eventuali successive modifiche;
- 2) approva i bilanci preventivo e consuntivo dei Circoli e ne stabilisce le eventuali integrazioni;
- 3) accentra i versamenti delle quote dei soci ordinari ed abbonati; introita alla fine di ogni esercizio gli utili di gestione, tenendo distinta la gestione dei Circoli degli Ufficiali da quella dei Circoli dei Sottufficiali;
- 4) concede, in proporzione alle disponibilità dell'Ente ed alle somme che a titolo di contributo potranno essere concesse dal Ministero, sovvenzioni per spese impreviste, che i Circoli incontrano nello svolgimento delle loro attività;
- 5) dà la sua approvazione preventiva ai provvedimenti dei Presidenti dei singoli Circoli degli Ufficiali e dei Sottufficiali, che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- 6) convalida i provvedimenti adottati dai Presidenti in casi di urgenza, quando ne riconosca l'improrogabile necessità;
- 7) effettua normalmente ispezioni amministrative contabili che può, in casi eccezionali, deferire alla Superiore Autorità Militare Marittima locale;
- 8) controlla che siano adottati i provvedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle disposizioni di massima impartite [...].».

I singoli Circoli Ufficiali e Sottufficiali, le cui sedi sono indicate nello Statuto (art. 4, che prevede anche che su proposta della Presidenza dell'Ente con determinazione del Ministro per la

Difesa possono essere istituiti circoli in altre sedi, o soppressi quelli esistenti) hanno «lo scopo di assicurare agli Ufficiali ed ai Sottufficiali della Marina Militare un ambiente di convegno, di svago nelle ore non destinate al servizio, di offrir loro i vantaggi di una organizzazione sportiva e ricreativa, e di rafforzare i vincoli di solidarietà marinara». Inoltre, le cariche di Presidente, Vicepresidente e di Questore sono conferite dalla Presidenza dell'Ente Circoli, su segnalazione della Superiore Autorità Militare Marittima della sede (art. 7).

L'art. 13 stabilisce che il Presidente del Circolo ha la diretta sorveglianza sulla gestione amministrativa e sull'andamento generale del Circolo, dà le direttive per lo svolgimento di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Egli è il Capo del Circolo, lo rappresenta in tutte le circostanze, in tutti i rapporti interni ed esterni e in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali; compie gli atti amministrativi nell'interesse del Circolo nei limiti del preventivo approvato e delle eventuali determinazioni del Consiglio Direttivo.

Quindi, già dalla lettura di tali disposizioni emerge immediatamente che per il funzionamento dei Circoli sono utilizzate sia le quote versate dai soci che i proventi dei servizi erogati, che le altre risorse umane, strumentali, e gli stanziamenti presenti nel bilancio della Difesa.

Quanto alle quote versate (obbligatoriamente, tramite trattenuta stipendiale) dai 'soci ordinari' (ufficiali e sottufficiali in servizio) che dagli altri soci ('abbonati' e 'aggregati') queste sono accentrate presso l'Ente Circoli che poi li riparte tra i vari Circoli Ufficiali e Sottufficiali a seconda delle esigenze desumibili dai relativi bilanci.

A tanto si aggiungono i corrispettivi incassati per i servizi prestati (ad esempio ristorazione e foresteria), che devono essere esatti secondo tariffe stabilite dallo stesso Ente e che sono destinate a confluire nei bilanci dei Circoli in parte entrate.

Quindi, in disparte la questione della vigenza della regola dell'obbligatorietà del versamento della quota associativa in capo agli ufficiali e sottufficiali (specifico aspetto, questo, affrontato dal C.d.S. con il parere sopra citato, in senso negativo), è evidente che tutte le principali risorse

provengano dal bilancio del Ministero della difesa, e specificamente dalla Marina militare e dall'Ente circoli.

Con particolare riferimento poi alle quote sociali versate, è significativo osservare che nemmeno queste rimangono nella diretta disponibilità del Circolo, ma sono acquisite direttamente al bilancio dell'Ente Circoli ed anzi, come osservato dalla Procura, confluiscono direttamente a comporre la principale voce di "entrate" del conto economico dell'Ente.

In tal modo, anche dette risorse, pur provenendo dai 'soci' dei Circoli, diventano poste a tutti gli effetti soggette alle regole della contabilità pubblica con il vincolo di destinazione di concorrere al funzionamento dei Circoli, senza nemmeno che sussista un rigido rapporto tra quote versate e le somme distribuite ai singoli Circoli e senza che si possa addurre in contrario che esse non sono provento di fiscalità o di altre entrate aventi natura pubblica (nel senso che le *somme corrisposte da terzi privati a titolo di competenze e spese legali nei giudizi patrocinati dall'Avvocatura dello Stato una volta accertate in entrata nel bilancio dello Stato comporta che esse debbano essere considerate risorse pubbliche e che, una volta erogate, integrino una spesa a carico delle finanze pubbliche*, cfr. Corte costituzionale, sent. n. 128 del 2022).

Invece, pubbliche sin dalla loro origine sono le altre risorse strumentali (beni immobili e mobili) ed umane che la Marina militare mette a disposizione per il funzionamento dei Circoli. Parimenti evidenti sono le stringenti e numerose regole che assoggettano detti Circoli a controlli ed a interventi penetranti di vigilanza da parte dell'Ente, della sua Presidenza e dello stesso Ministro (ad esempio: nomina e revoca degli organi del Circolo, controllo ed approvazione dei bilanci, degli atti eccedenti la ordinaria amministrazione) che possono giungere sino alla soppressione dello stesso Circolo.

Dette previsioni, che costituiscono un corpus insieme di regole radicalmente devianti dalla ordinaria disciplina codicistica delle associazioni non riconosciute, sono univocamente finalizzate a mantenere un ferreo e stretto controllo da parte dell'Ente Circoli e trovano la loro prospettiva

giustificazione nelle finalità pubblicistiche che si intendono perseguire con detti Circoli come attualmente considerati nell'ambito del Codice militare.

Tanto si rinviene infatti attualmente nel codice dell'ordinamento militare che disciplina gli organismi di protezione sociale (Libro VI del codice dedicato al «Trattamento economico, assistenza e benessere» del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica (art. 1776) e che contiene, al Titolo VI, una serie di disposizioni destinate alla «Assistenza morale, benessere e protezione sociale»).

Giova al riguardo richiamare qui la accurata ricostruzione del quadro normativo fattane dal C.d.S. nel più volte citato parere (n. 1047 del 2023).

Più specificamente, l'art. 1830 cod. ord. mil. afferma che «rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti» e l'art. 1833, rubricato «Organismi di protezione sociale», stabilisce che, «[p]er l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento». La definizione e classificazione degli organismi di protezione sociale è recata dall'art. 465 del d.P.R. n. 90 del 2010 (contenente le norme regolamentari del Codice).

Quest'ultimo, in particolare, ai primi due commi, così dispone: «1. Gli interventi di protezione sociale sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonché in altre località che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalità. 2. In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in: a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e

carabinieri, truppa. Hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno; b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate; d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche e ambientali, anche in strutture appartenenti a enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa».

Per gestire gli interventi di protezione sociale e di promozione del benessere dei militari, il Ministero della difesa si avvale, dunque, degli organismi di protezione sociale, tra cui rientrano i circoli ufficiali e sottufficiali, gestiti direttamente ovvero a mezzo di: a) organizzazioni costituite

dal personale dipendente, aventi natura associativa (come si desume dal rinvio all'art. 1475 cod. ord. mil., che pone limitazioni alla «costituzione di associazioni o circoli fra militari»); b) «enti»; c) «terzi».

Ai medesimi fini, gli artt. 547 e 1834 cod. ord. mil. (e l'art. 466 del d.P.R. n. 90 del 2010) consentono l'attribuzione «alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente» «oppure a enti e terzi» «dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari». Il citato art. 465, comma 3, del d.P.R. n. 90 del 2010 ribadisce che «[l]a gestione dei citati organismi può essere affidata in concessione a organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ovvero a enti o terzi». Il successivo art. 1831 cod. ord. mil. regola l'insieme degli interventi a carico dell'Amministrazione, prevedendo, tra gli altri: «a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento; b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo; c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati; d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare».

La disciplina regolamentare della gestione diretta da parte dell'Amministrazione delle attività di protezione sociale è poi dettagliata negli artt. 465, comma 4, 466, commi da 2 a 5, e 469 e 474 del d.P.R. n. 90 del 2010, mentre della concessione a organizzazioni costituite tra il personale dipendente oppure a enti o terzi si occupa l'art. 473.

Conclude sul punto il C.d.S. che «[...] Dall'insieme di queste disposizioni si ricava (sempre per quanto qui rileva) che: a) i circoli ufficiali e sottoufficiali delle Forze militari sono organismi di protezione sociale che possono essere gestiti direttamente dall'Amministrazione ovvero da organizzazioni tra militari di carattere associativo, enti o terzi; b) il funzionamento di tali organismi

è alimentato da contributi pubblici e dai corrispettivi dei servizi resi in favore degli utenti (artt. 465, comma 4, e 469 del d.P.R. n. 90 del 2010 [...]).».

Detto Ente Circoli, pertanto, ha attualmente assunto un assetto ordinativo che lo mostra in un rapporto di natura organica con l'organizzazione statale e si configura come emanazione del Ministero della difesa ed elemento di organizzazione interna delle Forze armate (si v. anche: Senato della Repubblica, XVII Legislatura, seduta del 14 gennaio 2015, risposta ad interrogazione 3-01501 del Sottosegretario alla Difesa).

I Circoli territoriali degli Ufficiali e Sottufficiali costituiscono a loro volta gli strumenti di natura associativa tramite i quali l'Ordinamento militare, per il mezzo dell'Ente Circoli, promuove (*inter alia*) il perseguimento degli obiettivi di benessere sociale del personale.

Non è quindi più ulteriormente invocabile, alla luce del vigente quadro normativo, quanto a suo tempo affermato dalla S.C. nella citata sentenza n. 5335 del 1993 secondo la quale «[...] la natura della finalità [*i vantaggi di una organizzazione sportiva e ricreativa e di rafforzare i vincoli di solidarietà militare - ndr*] cui l'attività del Circolo è preordinata non vale da sola ad attribuire ad esso natura pubblica, perché il raggiungimento di fini aventi natura etica ed ideale eventualmente coincidenti con quelli dello Stato non è elemento sufficiente per il riconoscimento della qualità di ente pubblico all'organismo che li persegue, ove, come nella specie, tali fini non siano esclusivi dello Stato o di enti pubblici nel senso che solo ad essi ne sia istituzionalmente riservata la realizzazione» e che, quindi, il Circolo «è stato costituito per l'attribuzione ai suoi soci di una serie di vantaggi di varia natura, al di fuori di ogni collegamento con finalità di pubblico interesse istituzionalmente perseguite dallo Stato o da altri enti pubblici».

In definitiva, anche laddove si ritenga che le norme del codice civile possano residualmente disciplinare la vita associativa di detti Circoli, e quindi questi non perdano interamente il loro connotato di associazione non riconosciuta, per quanto non derogato dalle molteplici previsioni specifiche (ma, in contrario, potrebbe evidenziarsi che la loro stessa creazione e la loro estinzione è

addirittura sottratta alla libera determinazione degli associati e la loro gestione è comunque pesantemente condizionata e controllata dalla stessa autorità militare), tanto non è in grado di adombrare minimamente che, mediante detti sodalizi, sono perseguite attualmente specifiche finalità attualmente ritenute di interesse pubblico, assunte come compito proprio dello Stato e, come tali, meritevoli di essere alimentate anche da risorse provenienti dal bilancio dello Stato ed oggetto di una penetrante regolamentazione di tipo pubblicistico di tutta l'attività associativa e di ogni singolo Circolo.

Resta quindi indifferente al riconoscimento della giurisdizione contabile l'attribuzione al giudice ordinario, piuttosto che a quello amministrativo, della controversia relativa all'istanza di rimborso delle quote associative indebitamente trattenute.

D'altro canto, lo stesso C.d.S. nel parere di cui sopra, pur concludendo nel senso che spetti al giudice ordinario conoscere della domanda di restituzione delle quote versate dai soci ordinari dei Circoli (militari in servizio) ex art. 22, comma 4, cod. civ. - ma ciò in quanto la disciplina primaria, cioè il codice militare, non prevede una partecipazione obbligatoria, né l'imposizione, in capo agli iscritti, dell'obbligo di pagamento di contributi o quote sociali - ha inquadrato nondimeno detti Circoli tra quegli organismi di protezione sociale previsti dallo stesso codice militare, conclusione che giustifica sia le radicali deroghe alle norme codicistiche che la previsione di finanziamenti pubblici per il perseguimento delle loro finalità.

La stesse SS.UU. della Corte di cassazione, con costante indirizzo hanno affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità per danno erariale [...] allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, in tal modo inserendosi, sia pure temporaneamente, nell'apparato organizzativo della P.A., restando irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio oppure perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi

indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (*ex plurimis*: Cass. Sez. U. n. 20902 e n. 8336 del 2022).

Affermata per tali ragioni la giurisdizione di questo giudice, deve ora procedersi all'esame nel merito della domanda dell'attore pubblico.

Quanto alle condotte produttrici di danno erariale, esse sono state innanzi tutto accertate definitivamente dal giudice penale militare, la cui decisione fa stato in questa sede quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen.

L'Amministrazione militare, sulla scorta di un esame della decisione del tribunale militare ha prodotto un dettagliato elenco dal quale è possibile desumere gli importi dei quali l'Ingrao si è appropriato indebitamente, commettendo i reati di peculato militare o truffa aggravata. L'importo complessivo ammonta ad euro 39.632,00 e detta somma costituisce anche quella che il P.M. ha chiesto il risarcimento.

In proposito, la domanda sul punto appare meritevole di accoglimento, corrispondendo il prospetto analitico ai singoli episodi per i quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato, come desumibili dalla sentenza del Tribunale militare, sopra riassunta ed alla quale è possibile rinviare.

Per detta posta parte convenuta non ha sollevato eccezioni di sorta, avendo solamente nelle precedenti difese dubitato dell'esistenza di un danno in relazione alla cessione di due tavoli da biliardo, il cui importo era stato in realtà percepito dall'Ingrao.

Al riguardo, si ritiene che non possano sussistere dubbi anche per detto evento, in quanto risulta che la cessione dei due biliardi avvenne mediante pagamento di denaro del quale l'Ingrao si appropriò, mentre dei beni (giochi da tavolo ed altri oggetti usati) asseritamente ricevuti non vi è alcuna evidenza che con i proventi ricavati da tale cessione l'Ingrao avesse effettivamente acquistato

“altri beni idonei allo svago degli associati, quali un televisore LCD e giochi di precedente generazione” e per un valore effettivamente corrispondente a quanto incassato.

Parimenti dicasi per le due stanze cedute in uso gratuito ai famigliari dell’Ingrao, atteso che risulta dagli accertamenti svolti che le “predette camere..” erano “..in discrete condizioni...” (così: la Relazione del 25/11/2013) ed erano state tranquillamente rimesse a disposizione della clientela dal 2014, senza che venisse effettuato alcun intervento di manutenzione, quindi comunque idonee ad essere utilizzate per il servizio di foresteria, mentre in effetti erano state artatamente sottratte dall’Ingrao con la dichiarazione di ‘inagibilità’.

Più articolate considerazioni richiede invece la domanda di risarcimento del danno all’immagine.

La difesa ne ha contestato la sussistenza, non essendo stata offerta alcuna prova del c.d. *strepitus vel clamor fori*, in quanto la vicenda sarebbe passata del tutto sotto silenzio.

In proposito, si osserva che un consolidato orientamento del giudice contabile, che questo Collegio condivide ed al quale quindi intende dare qui continuità, ha affermato che lo *strepitus fori*, inteso quale diffusione della notizia tramite organi mediatici non è elemento costitutivo del danno all’immagine ma, semmai, elemento valevole al fine di graduarne la gravità (esso, infatti è solo “frequentemente connesso a tali condotte” – Co cost. n. 123 del 2023 – e può essere indice delle sue effettive dimensioni – C.d.C., Sez. Sez. I app. n. 376 del 2023; Sez. II app. n. 265 del 2023; Sez. giur. Sardegna n.180 del 2023; Sez. I app. n. 208 del 2022; Sez. I app. n. 490 del 2021; Sez. II app. n. 290 del 2020; Sez. app. Sicilia, n. 112 del 2019).

In realtà, accanto alla c.d. dimensione esterna dello *strepitus*, ben può coesistere o ricorrere unicamente la sua c.d. dimensione interna, cioè la diffusione nell’ambito della stessa amministrazione danneggiata (Sez. giur. Calabria n. 183 del 2023) che produce un evidente e grave perdita di fiducia proprio negli appartenenti dell’Amministrazione che ne vedono frustrate quelle aspettative di legalità ed imparzialità alle quali tutta l’attività dovrebbe invece conformarsi.

Nel caso di specie, la diffusione degli eventi connessi ai fatti di rilievo penale deve ritenersi abbondantemente avvenuta negli ambienti del Circolo Sottufficiali e della Marina militare, luoghi peraltro frequentati non solo da militari ma anche da altri soggetti esterni e da famigliari e conoscenti dei soci.

In maniera condivisibile, in proposito, il P.M. ha osservato che è indubitabile il coinvolgimento, tanto nelle indagini della procura militare, quanto in sede di dibattimento, di diversi soggetti, molti dei quali appartenenti alla Marina Militare, ma anche alla gente comune, che, essendo a conoscenza del *modus agendi* dell'Ingrao, hanno fornito le dichiarazioni testimoniali decisive ai fini dell'accertamento della responsabilità del luogotenente, ed ha finito per incidere negativamente sulla percezione della Marina come di un Corpo improntato ai principi dell'integrità morale e della correttezza dell'operato (*la gravità e le modalità di commissione degli illeciti hanno suscitato negli altri appartenenti del Corpo [...] un senso di abbattimento morale e comportato la rottura di quelle aspettative di legalità, imparzialità e correttezza, che gli altri militari (prima ancora dei cittadini) si attendono da un collega*: C.d.c. sez. I app. n. 490 del 2021; Sez. giur. Calabria n. 183 del 2023)

Peraltro, anche antecedentemente, la gestione personalistica dell'Ingrao e la sua reiterata condotta appropriativa e distrattiva, così come lo smaccato trattamento di favore riservato i propri famigliari non poteva certo passare inosservata agli stessi frequentatori del Circolo od ai dipendenti.

In ragione delle suesposte considerazioni non può quindi ritenersi, come eccepito da parte convenuta, che il P.M. non abbia dato prova alcuna della sussistenza del danno all'immagine, o che non abbia allegato gli elementi per darsi seguito alla sua quantificazione, dovendo esso invece presumersi sussistente ed ampliato quanto meno per la inevitabile diffusione che le vicende oggetto dell'articolata e non breve indagine penale svolta presso il Circolo sottufficiali, nonché per le conseguenze processuali che hanno visto alla fine ritenere responsabile proprio la figura apicale del Circolo.

E' invece meritevole di accoglimento la eccezione dell'Ingrao di perimetrare il danno all'immagine con esclusivo riferimento ai delitti di cui al Libro secondo, Titolo secondo, Capo I, del Codice Penale, accertati con sentenza irrevocabile di condanna, come già previsto dal combinato disposto dell'art. 17, comma 30 *ter*, D.L. n.78/2009 (definitivamente convertito in legge n.141/2009) e dell'art. 7, L. n. 97/2001, poi oggetto di ulteriore richiamo ad opera dell'art. 51, comma 7, C.G.C. e, dunque, solamente per i reati di peculato militare, tenuto conto che detto reato è previsto con identica struttura anche dalla legge penale comune (art. 314 c.p.), sebbene sia punito anche da una specifica disposizione della legge penale militare (Cass. pen. sez. 6, sentenza n. 44681 del 09/07/2015).

Diversamente, la truffa militare aggravata (234, comma 1, n. 1 c.p.m.p.) trova il suo corrispondente nella legge penale comune nel reato di cui all'art. 640, comma 1, n. 1 c.p., quindi collocato al di fuori dei reati contro la P.A., anche nella sua forma aggravata.

Infatti, in seguito alla entrata in vigore della disciplina recata con l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato, in pari data, dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009) l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine è stata ristretta nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche); disposizione che, a sua volta, prevedeva che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei pubblici dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione (previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale) venisse comunicata al competente

procuratore regionale della Corte dei conti per il successivo avvio, entro trenta giorni, dell'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

Successivamente, tale disposizione è stata abrogata dal nuovo codice della giustizia contabile CGC (D.Lgs. n. 174/2016) e sostituita con una previsione in parte corrispondente, contenuta nel comma 7 dell'art. 51 del CGC. Il Codice – pur abrogando il primo periodo del primo comma dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 – ha lasciato invariato il secondo periodo, contenente la limitazione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine. Trattandosi di rinvio fisso o recettizio e non di rinvio mobile, tuttavia, detta previsione non può ritenersi mutata per effetto dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001, avvenuto con l'art. 4, comma 1, lettera g), dell'Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni).

In proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 191 del 2019, dichiarò a suo tempo inammissibile la q.l.c. in quanto il rimettente non aveva chiarito il quadro normativo ed in particolare non aveva tenuto conto che il legislatore del Codice di giustizia contabile, avendo mantenuto inalterato, nel testo dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 22 2009, il rinvio alla norma abrogata (art. 7 della legge n. 97 del 2001), che identifica i casi di proponibilità dell'azione, potrebbe aver significato che il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, comma 30-ter, 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 era un rinvio 'fisso' o 'recettizio' e quindi che sarebbe insensibile alla successiva abrogazione.

Ciò conduce a ritenere che la disposta abrogazione dell'art. 7 della legge 24 n. 97 del 2001 non abbia escluso la proponibilità dell'azione «nei soli casi» previsti da quest'ultima e che, pertanto, pur nella vigenza del cod. giust. contabile, la domanda di risarcimento del danno all'immagine continua a rendere necessaria la condanna irrevocabile del pubblico dipendente per uno dei delitti contro la PA considerati da detta disposizione, siccome così classificati dal codice penale.

Quanto alla determinazione del danno, Il P.M. ha invocato l'applicabilità al caso di specie della previsione dell'art.1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 (disposizione introdotta dall'art. 1,

comma 62, legge 6 novembre 2012, n. 190, “legge Severino”) - a mente del quale «Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente».

Pertanto, poiché alcuni episodi sarebbero da collocarsi anteriormente all'entrata in vigore di detta novella, il requirente ha contenuto la domanda risarcitoria del danno all'immagine non nel *duplum* del danno patrimoniale ma per un importo pari al 166 per cento di questi.

La difesa, ferma restando la perimetrazione ai soli delitti di peculato, come sopra precisato, ha invece eccepito che per quegli episodi di peculato commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 la presunzione non opererebbe e, di contro, per essi la Procura non avrebbe dato alcuna prova degli elementi dai quali poter desumere la quantificazione di detto danno.

Osserva in proposito questo Collegio che, come pure rammentato dalla stessa difesa, anche precedentemente all'entrata in vigore della “legge Severino” il danno all'immagine, nella configurazione impressa dalla matrice giurisprudenziale, andava quantificato in riferimento, oltre che al *clamor fori* (di cui si è già detto), alla gravità obiettiva del fatto contestato, alla sua eventuale sua reiterazione ed alla qualifica funzionale del dipendente autore dell'illecito.

Ed in tal senso è evidente, come appunto esposto anche dalla Procura, che i fatti sono emersi in tutta la loro gravità in ragione della loro reiterazione per lungo tempo (oltre tre anni), della posizione apicale dell'Ingrao che rivestiva il ruolo di Presidente del Circolo, e della sistematicità con i quali erano perpetrati, conducendo all'appropriazione di somme anche di rilievo.

Non può ritenersi sussistente quindi un difetto di allegazione in riferimento agli elementi costitutivi del danno all'immagine, secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza del giudice contabile, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012.

Peraltro, questo Collegio ritiene che la questione che pretende di differenziare il regime probatorio tra gli episodi avvenuti prima della c.d. Legge Severino e quelli accaduti successivamente, sia erroneamente posta, in quanto, introducendo la legge n. 190 del 2012 una presunzione legale *iuris tantum* (art. 2728, comma 1, c.c.), questa deve ritenersi possedere carattere processuale e non sostanziale.

Infatti, come ritenuto dalla migliore dottrina, le presunzioni legali relative, a differenza di quelle assolute, producono una diversa ripartizione dell'onere della prova, cioè ripartendo il rischio della mancata prova (e la conseguente soccombenza) in maniera differente rispetto a quanto avviene secondo la regola generale dell'art. 2697 cod.civ.

La natura processuale di tale presunzione conduce quindi a ritenere (a differenza di altre disposizioni aventi natura sostanziale contenute nella stessa legge n. 190) che la presunzione introdotta dall'art. 1, comma 62, sia suscettibile di applicazione immediata anche laddove concerna fatti avvenuti antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Ne consegue che per tutti gli episodi per i quali è configurabile il danno all'immagine (siccome definitivamente accertati con sentenza penale per il reato di peculato militare) questo è presuntivamente determinabile nel *duplum* del danno patrimoniale.

Tale presunzione non è stata vinta da elementi di segno contrario forniti dalla difesa.

Né, certamente, al fine di valutare una generica circostanza diminuyente, è possibile ritenere che – come sostenuto – l'Ingrao avesse commesso tali episodi per mera trascuratezza, in quanto, in disparte l'efficacia che il giudicato penale svolge in questa sede anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, gli episodi per i quali oggi si procede sono indubbiamente connotati da una pervicace intenzione appropriativa, sfruttando la posizione di vertice del Circolo ed il ruolo di gestore effettivo di tutte le sue attività più importanti.

La determinazione del *quantum*, tuttavia, deve tenere conto che la domanda è stata ristretta da parte del P.M. ad un aumento del 166 per cento e, pertanto, in questi limiti si deve determinare il Collegio, per il divieto di andare *ultra petita*.

In definitiva, tenuto conto dell'importo indicato dalla difesa (non oggetto di specifica contestazione sul punto) e cioè di euro 8.480,00 quale parte del danno patrimoniale corrispondente ai reati di peculato militare, il danno all'immagine deve essere determinato nella somma di euro 14.076,80, corrispondente al 166 per cento del danno patrimoniale derivante da detti fatti di peculato.

Conclusivamente, il convenuto deve essere condannato a risarcire al Ministero della Difesa, Amministrazione della Marina Militare, la somma di euro 39.632,00 euro per il danno patrimoniale, ed euro 14.076,80 per il danno all'immagine.

Quanto agli accessori sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, il Collegio intende accedere all'orientamento consolidato che ritiene che l'illecito contabile abbia natura di debito di valore e quindi debbano quindi essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (Corte di cassazione SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sezione III, 10 marzo 2006, n. 5234, Corte dei conti, Sez. giur. Campania, sent. n. 143/2020).

Si trova in proposito affermato da questa Sezione che "Trattandosi della liquidazione del danno attivato dal creditore, il Giudice, a differenza di quanto accade per i debiti di valuta (dove gli interessi e la rivalutazione sono accessori del credito che devono essere espressamente prospettati e asseverati), è tenuto ad attribuire all'attore vittorioso interessi e rivalutazione indipendentemente da una specifica richiesta di quest'ultimo (e persino in assenza di istanza espressa negli atti di giudizio) e nei termini qui precisati" (Sez. giur. Campania n. 143 del 2020).

Onde evitare i cosiddetti "cumuli moltiplicativi", che causerebbero un'ingiustificata locupletazione del creditore, gli interessi non devono essere computati sulla somma definitivamente rivalutata, bensì sulla somma rivalutata a scadenze fisse e predeterminate che il Giudice stabilisce

nel caso concreto (nella specie il Collegio ritiene di seguire la prassi diffusa che segue cadenze annuali).

Il *dies a quo*, nello specifico, va individuato nelle date di commissione dei singoli reati; il *dies ad quem*, invece, va individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza.

L'importo relativo al danno all'immagine deve invece ritenersi rivalutato all'attualità.

Sull'importo totale delle somme a titolo di danno patrimoniale, aumentato degli accessori, e del danno all'immagine, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, comma 1, c.c.

A seguito della pubblicazione, difatti, gli importi per i quali vi è condanna divengono certi, liquidi ed esigibili, determinandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta.

Devono pertanto essere calcolati gli interessi c.d. corrispettivi o di pieno diritto, di cui all'art. 1282 c.c. citato.

Parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da nota a margine del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, condanna INGRAO Stefano a risarcire al Ministero della Difesa, Marina militare, la somma di euro 39.632,00, oltre rivalutazione e interessi legali nei termini di cui in motivazione, nonché la somma di euro 14.076,80 per danno all'immagine. Somme tutte da aumentarsi per gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo effettivo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine, ai sensi dell'art. 31, comma 5, C.g.c..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 30 novembre 2023.

IL PRESIDENTE – estensore

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 29/01/2024

X II DIRETTORE DI SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il funzionario

Dott.ssa Filomena Manganiello

(firma digitale)